

Inappellabile l'ammenda come pena sostitutiva

Cassazione

Lo prevede la riforma
Doppio giudizio senza
copertura costituzionale

Giovanni Negri

Non può essere appellata la condanna al pagamento dell'ammenda in sostituzione dell'arresto. Lo puntualizza, interpretando la recente riforma del processo penale che proprio alle pene sostitutive ha voluto dare maggiore impulso, la Cassazione con la sentenza 20573 della Terza sezione penale. La Corte ha così dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa di una donna sanzionata con la 15mila euro di misure pecuniaria a fronte di un abuso edilizio.

La difesa aveva fatto valere l'impossibilità di superare il grado di giudizio a causa della introduzione dell'assenza del consenso alla conversione della pena, a differenza, per esempio di quanto previsto per il lavoro sostitutivo. Per quest'ultimo il consenso della persona interessata è necessario, mentre per l'ammenda no.

Una posizione che, per la Cassazione, è «seducente» e tuttavia non condivisibile. La sentenza infatti sottolinea come se da una parte è evidente che il consenso è richiesto non come contrappeso per la rinuncia all'impugnazione di merito, ma perché con la pena sostitutiva si richiede al condannato di svolgere una prestazione, analogamente a quanto stabilito per quanto riguarda la prestazione di attività non retribuita a carico della collettività.

Inoltre, ricostruisce la pronuncia, la garanzia del doppio grado di giurisdizione nel merito non ha di per sé una copertura costituzionale. Da ultimo in questo senso si è espressa la stessa Corte costituzionale con la sentenza 58 del 2020, anche se, sul piano internazionale, è riconosciuto il diritto a fare riesaminare la decisione da un giudice superiore o di seconda istanza.

Allora non appare irragionevole alla Cassazione una previsione normativa che, a causa del minore grado di afflittività della pena pecuniaria rispetto a quella detentiva, esclude il secondo grado di giudizio, con l'obiettivo anche di ridurre il numero delle impugnazioni.

La Corte, così, ritiene «oggi superato il precedente orientamento e ritiene che, in un'ottica di semplificazione del sistema delle impugnazioni volto a garantire maggiore selezione (...) e celerità nella definizione dei processi, sia oggi non più consentito appellare le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, anche se applicata in conversione di pena detentiva breve».

Considerando l'impianto complessivo della riforma del processo penale sul punto, la Cassazione ricorda ancora che una lettura sistematica permette di verificare che il legislatore ha voluto ampliare l'area della inappellabilità a tutte le pene sostitutive non detentive, confinando invece l'appellabilità alle sole pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, che incidono sulla libertà personale del condannato.

Assume allora una portata sistematica, in precedenza impossibile, la previsione per la quale «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». In questo senso si esprime peraltro il testo della relazione al decreto di riforma, il 150 del 2022.